

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	188,82
10.01 B II	Frumento duro	46,97	248,15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	34,01	161,61 ⁽³⁾
10.03	Orzo	21,59	184,52
10.04	Avena	85,88	126,59
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	170,07 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
10.07 A	Grano saraceno	21,59	112,65
10.07 B	Miglio	21,59	118,69 ⁽⁷⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,97	173,94 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	21,59	48,39 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	9,91	279,04
11.01 B	Farine di segala	61,50	240,14
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,14	397,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	9,74	300,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.